



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Terza Civile

Ex Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. _____ promossa con atto di citazione notificato in data 22.3.2011

da

_____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. FRANCO FABIANI, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

- parte attrice -

contro

BANCA ANTONVENETA SPA, _____ contumace

- parte convenuta -

e con l'intervento in causa di

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. _____ giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

- parte terza intervenuta -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di parte attrice:

*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accogliere la domanda come proposta dalla attrice e dunque accertare e dichiarare la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi anatocistica, nonché dell’addebito di somme per commissioni di massimo scoperto, spese fisse di chiusura del conto e interessi ultra soglia usura e, per l’effetto condannare la convenuta a pagare alla medesima attrice la somma di **€. 30.489,51** (di cui euro 19.665,68 a titolo di interessi indebiti, euro 9.655,42 a titolo di commissioni di massimo scoperto, euro 808,25 a titolo di spese fisse di chiusura del conto ed euro 340,16 a titolo di interessi ultra soglia usura) come evidenziato dalla esperita istruttoria (pag. 13 della consulenza peritale redatta dal Dott. Dario Carretta)*



risultante a credito dell'attrice per la restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di **distrazione** a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”

Conclusioni di parte intervenuta:

“Nel merito

Voglia il Tribunale:

1)-accertare e dichiarare che la liquidazione trimestrale degli interessi maturati sul conto corrente bancario intrattenuto dall'attore presso la convenuta ,fino al mutamento dell'indirizzo della Cassazione in ordine alla natura di uso negoziale della clausola contenuta nei contratti di conto corrente bancario, è stata applicata dalla Banca e da tutto il Sistema bancario in assoluta buona fede contrattuale;

In subordine la liquidazione annuale degli interessi.

2)-accertare e dichiarare che per i conti correnti bancari non sussiste, comunque, anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. per la natura particolare del contratto medesimo, come previsto dal codice civile vigente.

4)-accertare e dichiarare che l'azione di ripetizione, degli interessi e della commissione di massimo scoperto fondata sull'art. 2033 c.c. è prescritta per il decorso dei termini di cui all'art. 2946 c.c. che decorrono dalla data di scritturazione di ciascuna operazione di addebito e/o accredito .

5)-accertare e dichiarare che la Banca ha applicato al rapporto dedotto in causa interessi e commissioni, conformi alle pattuizioni e nelle forme previste dall'art 117 TUB.

6)-accertare e dichiarare la legittimità della debenza, da parte dell'attrice, alla convenuta delle commissioni di massimo scoperto applicate al conto corrente e delle spese relative alla gestione del rapporto.

7)-Accertare e dichiarare che la Banca Antonveneta Spa, così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc.n.3) con decorrenza 1/4/2000 ha applicato la liquidazione trimestrale degli interessi a debito ed a credito ; aderendo alle disposizioni contenute Nella Delibera del CICR del 9 Febbraio 2000.

8)-Accertare e dichiarare che la Banca non ha applicato al rapporto interessi usurari che tali possano essere considerati in relazione al superamento dei tassi soglia trimestralmente indicati dalla Banca di Italia.

In via istruttoria

La Banca si oppone a tutte le richieste istruttorie di parte avversa per i motivi esposti in premessa.

A seguito di quanto sopra accertato e dichiarato

Voglia il Tribunale rigettare tutte le domande proposte dall'attrice con il carico della spese di lite”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel conto corrente con essa intrattenuto, per l'importo complessivo di € 30.489,51 (così ridotto rispetto all'originario *petitum* di € 41.656,91). Allega, in particolare, che il rapporto *de quo* non sarebbe stato disciplinato da alcuna pattuizione scritta, con modifiche illegittime disposte



unilateralmente da parte della Banca; inoltre, la convenuta avrebbe applicato la prassi illegittima della periodica capitalizzazione degli interessi passivi, con conseguente addebito alla correntista di interessi anatocistici, nonché le avrebbe addebitato spese di chiusura periodica del conto, interessi bancari ultralegali, commissioni di massimo scoperto e interessi usurari, in totale assenza di accordi con la cliente.

1.2 Parte intervenuta, quale incorporante dell'istituto di credito convenuto, contesta il contenuto della perizia di parte *ex adverso* prodotta e la metodologia con cui è stata svolta (con particolare riferimento alle modalità di calcolo degli interessi usurari), nonché contesta che il rapporto bancario intercorso tra le parti fosse privo di regolamentazione delle condizioni economiche applicate (riservandosi di produrre documentazione al riguardo). Eccepisce la prescrizione dell'avversa azione di ripetizione, per decorso del termine decennale dalle operazioni registrate in conto antecedentemente al 10.6.1999, considerato che, con missiva in data 10.6.2009, l'attrice avrebbe interrotto la prescrizione; peraltro, come dalla convenuta allegato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., il rapporto per cui è causa sarebbe stato estinto sin dal 15.1.2001. Contesta, altresì, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ritenendo, in ogni caso, legittima quella annuale.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, in considerazione della necessità di revoca del primo incarico affidato al c.t.u. dott.ssa Carrer per le motivazioni già esposte nell'ordinanza in data 3.7.2014, che qui integralmente si richiamano.

2.1 Va evidenziato, in primo luogo, come il contratto di apertura del conto corrente oggetto del presente giudizio sia stato stipulato in data 17.6.1996.

Anche il c.t.u. dott. Carretta, la cui relazione si ritiene condivisibile in quanto congruamente motivata ed esente da vizi, ha confermato che non è stata prodotta agli atti di causa alcuna documentazione in ordine all'intervenuta pattuizione del tasso di interesse passivo, delle spese di chiusura periodiche, della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi.

Invero, la previsione degli interessi dovuti dalla clientela con esclusivo riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (cfr. art. 7 documento 4 attoreo), è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, facendo riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza; invero, *“la fissazione degli*



interessi convenzionali per relationem, con richiamo delle condizioni abitualmente praticate dagli istituti di credito, deve ritenersi invalida, per difetto di univoca determinabilità del tasso sulla scorta del documento contrattuale (art. 1284 terzo co. c.c.), quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005). Conseguentemente, l’invalidità della clausola determinativa degli interessi con rinvio all’uso su piazza, nonché di tutte le altre clausole inerenti il rapporto in questione, rispetto alle quali è del tutto carente ogni prova di pattuizione, ha imposto l’effettuazione di un ricalcolo del saldo finale del conto alla data di estinzione del rapporto mediante esclusione dell’anatocismo per tutta la durata del rapporto, applicazione degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., esclusione della commissione di massimo scoperto e delle spese di chiusura periodica del conto per tutta la durata del rapporto.

2.2 In particolare, quanto alla **capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi**, la prassi va ritenuta illegittima. Infatti, l’art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico. La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo, per contro, natura negoziale all’uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l’avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

Del resto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può essere considerata legittima, nel caso di specie, nemmeno con riferimento al breve periodo di operatività del conto corrente *de quo* successivo all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000: infatti, è stata documentata soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento dell’istituto di credito alla nuova normativa in



materia di anatocismo, ma non è stata provata l'intervenuta sua approvazione specifica da parte della correntista, necessaria ai sensi dell'art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, atteso che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi costituisce nuova condizione contrattuale che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e che, pertanto, deve essere approvata specificatamente dalla clientela; il giudizio comparativo tra vecchie e nuove clausole, infatti, deve essere svolto tenendo conto degli effetti concreti che esse determinavano per il correntista.

Pertanto, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale non può che essere ritenuta illegittima sia per quanto concerne il periodo precedente il 2000 che per quello successivo.

Va, dunque, verificato se, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una **periodicità** diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.

Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale *“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”*.

2.3 Per quanto concerne la lamentata applicazione di **interessi usurari**, le parti controvertono in ordine alla doverosità di applicazione, per il relativo calcolo, della nota della Banca d'Italia n. 1166966 del 2.12.2005, con riferimento alle modalità di considerazione delle commissioni di massimo scoperto; in proposito, premesso che la scelta in ordine all'applicazione o meno di dette istruzioni incide in misura minima nel caso in esame (ovvero per l'irrisorio importo di € 322,00), si ritiene corretto non tenere in considerazione detta nota, non suscettibile di applicazione retroattiva nel caso di specie, in quanto pubblicata successivamente all'intervenuta chiusura del rapporto di conto corrente per cui è causa, aperto antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996. Pertanto, a fronte delle due ipotesi formulate dal c.t.u., per comodità del giudicante, si opta per quella indicata come *“ipotesi 2”* (cfr. pag. 10 relazione dott. Carretta).

2.4 Per quanto concerne l'**eccezione di prescrizione** sollevata dall'istituto di credito convenuto, va osservato come non sia applicabile alla controversia l'art. 2, comma 61, del d.l. n. 10/2011, che ha stabilito che *“in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso*



che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge"; la Corte Costituzionale ha, infatti, negato – successivamente all'introduzione del presente giudizio - la costituzionalità della predetta norma con la sentenza n. 78/2012.

In ogni caso, come ben illustrato dal c.t.u. dott. Carretta alla pag. 17 dell'elaborato, e malgrado l'incertezza indotta in merito alla documentazione disponibile da parte della dott.ssa Carrer, ogni calcolo in merito è precluso dall'assenza di produzione in atti di alcun estratto conto bancario o estratto conto scalare, essendo stata allegata agli atti di causa, per ogni trimestre, soltanto la pagina dell'estratto conto che contiene gli elementi per il calcolo delle competenze trimestrali, di tal che ogni approfondimento sul punto appare del tutto superfluo.

Si evidenzia, altresì, come detta documentazione, seppur non sufficiente al fine del calcolo dell'eccepita prescrizione, sia stata, per contro, sufficiente al fine di calcolare l'importo degli oneri illegittimamente addebitati a parte attrice, attesa la diversità dei conteggi alla base dei due diversi accertamenti.

2.5 Sulla base di quanto sopra esposto, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha proceduto, con metodologia condivisibile e ragionamento esente da vizi, a ricalcolare il saldo finale del conto, chiuso a saldo zero, mediante applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117 del T.U.B., ovvero del tasso legale laddove inferiore, per i trimestri in cui sono stati riscontrati interessi usurari ed esclusione, per tutta la durata del rapporto, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese di chiusura periodica del conto nonché di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi.

L'ausiliario ha concluso che, nel corso del rapporto, è stato addebitato alla correntista un maggior importo di **€ 30.147,51** (riferibile all'ipotesi, già sopra richiamata, di accertamento dell'usura senza applicazione della nota della Banca d'Italia n. 1166966 del 2.12.2005), come meglio precisato nell'elaborato peritale, al quale integralmente si rinvia.

Conseguentemente, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento per l'importo di **€ 30.147,51**, che, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.

3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed



onorari, e sono liquidate, vista anche la nota spese depositata dall'Avv. Fabiani, tenuto conto del criterio del "*decisum*" (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, dell'attività istruttoria svolta (espletamento di consulenza tecnica d'ufficio), nella misura indicata in dispositivo, corrispondente ai parametri medi dello scaglione di riferimento.

3.2 Anche le spese del consulente tecnico di parte attrice, documentate in allegato alla memoria di replica attorea, vanno poste a carico di parte convenuta per l'importo di € 3.623,93, trattandosi di allegazione difensiva tecnica, per cui rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., anche di recente, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013).

3.3 Per i medesimi motivi, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Sezione Distaccata di Montebelluna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1) condanna parte convenuta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. a corrispondere a parte attrice l'importo di € 30.147,51, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;

2) pone le spese della c.t.u. a firma della dott.ssa Caterina Carrer definitivamente a carico di parte convenuta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

3) pone le spese della c.t.u. a firma del dott. Dario Carretta definitivamente a carico di parte convenuta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

4) condanna parte convenuta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. a corrispondere al procuratore di parte attrice AVV. FABIANI le spese di lite sostenute, liquidate nell'importo di € 7.254,00 a titolo di compenso e di € 466,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese per la consulenza tecnica di parte per l'importo di € 3.623,93.

Treviso, 07/12/2017

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo

